

REPORT SPECIALE

UE-MERCOSUR ORIGINE E SOSTENIBILITÀ

Come cambiano regole e opportunità negli scambi tra Europa e Sud America

IL DOSSIER INCLUDE

- Scenario UE-Mercosur
- Regole di origine preferenziale
- Casi pratici nel settore moda
- Checklist operativa per l'export
- Semplificazioni e sostenibilità

CONTENUTI

- Dazi e origine preferenziale
- REX e prova dell'origine
- Cumulo bilaterale e AEO
- CBAM ed EUDR
- Tracciabilità della supply chain

Il nuovo scenario geopolitico e commerciale UE-Mercosur

L'Accordo UE-Mercosur ridisegna l'accesso ai mercati tra i due blocchi. Alla liberalizzazione tariffaria si affiancano regole di origine, semplificazioni doganali e requisiti di sostenibilità, rendendo centrale la gestione di classificazione, tracciabilità, prova dell'origine e obblighi ambientali.

Nel settore moda e pelletteria, dove le catene di fornitura coinvolgono frequentemente materiali e lavorazioni svolte in Paesi diversi, l'interazione tra origine preferenziale e tracciabilità assume un rilievo concreto.

Un accordo che va oltre la riduzione dei dazi

L'accordo tra l'Unione europea e il Mercosur supera la dimensione di un semplice trattato di libero scambio e si inserisce in un contesto in cui **politica commerciale, autonomia economica e sostenibilità** sono sempre più interconnesse.

L'intesa rafforza un asse commerciale fondato su regole condivise e amplia le opportunità di accesso ai mercati di **Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay**.

Il **17 gennaio 2026** ha segnato la firma dell'accordo dopo il raggiungimento della maggioranza qualificata necessaria tra gli Stati membri. Il **compromesso finale** ha cercato di bilanciare l'apertura dei mercati con le preoccupazioni europee relative alla concorrenza, alla tutela ambientale e alla sostenibilità delle filiere. **Dal 1° maggio 2026** l'Accordo interinale sugli scambi si applica in via provvisoria tra l'UE e i Paesi Mercosur.

In questa prospettiva, la **clausola di non-regressione** prevista dall'art. 18.2 dell'Accordo impedisce alle parti di indebolire i livelli di protezione ambientale o del lavoro allo scopo di incentivare artificialmente commercio e investimenti.

Il quadro può essere letto come una forma di "**conditional trade**": l'accesso ai benefici commerciali si accompagna al rispetto di condizioni normative e di sostenibilità.

Regole di origine preferenziale: il dazio ridotto diventa effettivo

La riduzione dei dazi non opera automaticamente. Soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni previste dall'Accordo possono essere considerati di origine preferenziale e accedere al trattamento tariffario agevolato.

Per le imprese è quindi necessario **partire dalla corretta classificazione** doganale del bene e verificare la regola specifica applicabile alla relativa voce.

Tre percorsi per acquisire lo status originario

Prodotti interamente ottenuti

Beni derivanti integralmente dal **territorio dell'Unione europea**, come prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento o materiali derivanti dal recupero di materie prime.

Prodotti ottenuti da materiali originari

Prodotti finiti realizzati nell'UE a partire da componenti che, singolarmente considerati, **possiedono già l'origine preferenziale**.

Prodotti con materiali non originari

Beni che impiegano materie prime o componenti di Paesi terzi ma che **subiscono nell'UE le lavorazioni** richieste dalla regola specifica di origine prevista dall'Allegato 3-B.

Dal 9 al 25 novembre 2026

Masterclass ARcom

Classificazione doganale e
Intelligenza Artificiale



Procedure e prova dell'origine

Retroattività

L'agevolazione tariffaria può essere richiesta **entro due anni** dalla data di importazione, con effetto retroattivo.

Trasporto

Il bene deve rispettare le **condizioni previste dall'Accordo** per il trasporto tra i due blocchi. Il trattamento preferenziale può essere riconosciuto anche a merci in transito, in deposito doganale o in zona franca, a condizione che l'operatore presenti una dichiarazione di origine **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo.

Prova dell'origine

Il sistema è fondato principalmente sulla **autodichiarazione dell'esportatore**. Per gli operatori dell'UE, sopra 6.000 euro di valore della spedizione, la dichiarazione deve essere resa da un operatore registrato al **sistema REX**.

Mercosur

In via transitoria è previsto anche un **certificato di origine alternativo**, emesso da enti autorizzati e vistato, utilizzabile secondo le condizioni dell'Accordo.

Quattro aspetti distinti da verificare



Retroattività
Richiesta entro 2 anni



Trasporto
Condizioni dell'Accordo



Prova dell'origine
Autodichiarazione / REX oltre 6.000 €



Mercosur
Certificato alternativo transitorio

Per le imprese, la verifica dell'origine non può essere separata dalla supply chain: occorre ricostruire provenienza dei materiali, lavorazioni effettuate e documentazione disponibile per ogni componente rilevante.

Focus moda e tessile

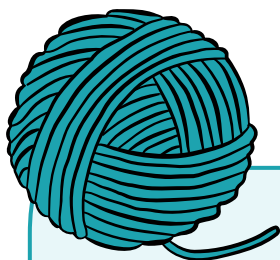
Nel settore moda, le regole di origine preferenziale riflettono le forti sensibilità industriali europee e sono pensate anche per evitare triangolazioni commerciali da Paesi terzi.

Le regole possono richiedere una **doppia trasformazione**, un cambio di voce tariffaria (**CTH**) oppure il rispetto di un valore massimo dei materiali non originari calcolato sul prezzo franco fabbrica (**EXW**).



Casi pratici a confronto

Caso / prodotto	Regola rilevante	Esito origine	Effetto tariffario	Punto operativo
A – Abiti da donna in seta prodotti in Italia	Tessitura e lavorazioni di finitura/confezione svolte in Italia	Originario UE	Dazio preferenziale; azzeramento progressivo fino al 2034	Le fasi essenziali richieste dalla regola sono svolte nell'UE.
B – Abiti da donna in seta con tessuto cinese	Materiali non originari: limite massimo 40% EXW	Non originario	Dazio ordinario del 35% nel caso esaminato	Con tessuto non originario pari al 45% EXW, la soglia è superata.
C – Filati di lana	Allineamento meccanico dei fili, torsione e trattamento termico secondo la regola specifica	Originario UE	Trattamento preferenziale	La lavorazione deve corrispondere puntualmente a quella prevista per il prodotto.
D – Cuoio bovino prodotto in Brasile	Cambio di voce tariffaria (CTH)	Originario Mercosur	Dazio preferenziale del 5,2% nel caso esaminato; azzeramento dal 2030	I prodotti chimici non originari hanno voce diversa dal prodotto finale.
E – Borsa prodotta in UE con cuoio originario Mercosur	Cumulo bilaterale, purché la lavorazione UE superi le operazioni minime	Può acquisire origine UE alle condizioni dell'Accordo	Dipende dalla voce della borsa e dal calendario tariffario applicabile	Etichettatura o imballaggio, da soli, non sono sufficienti.



I filati di lana

Il caso dei filati di lana mostra perché **la regola specifica deve essere letta con precisione.**

Nell'esempio esaminato, vengono utilizzati **filati non originari di lana cardata**: i due fili sono allineati meccanicamente in parallelo, ritorti insieme per ottenere un filato ritorto e sottoposti a trattamento termico.

La sequenza di lavorazioni consente al prodotto di acquisire lo **status di bene originario UE** secondo la regola applicabile.

Accordo UE-Mercosur: due prospettive, un unico mercato **22 settembre 2026 - Webinar ARcom**

Europa e Brasile a confronto. Con **Avv. Fernando Pieri**, tra i principali esperti brasiliani di diritto doganale e fiscale, e **Avv. Stefano Comisi**, Partner dello *Studio Armella & Associati*.

Due punti di vista qualificati per approfondire opportunità, regole e implicazioni operative dell'Accordo UE-Mercosur.

Partecipa al webinar

Semplificazioni doganali: il ruolo dell'AEO

L'Accordo UE-Mercosur riconosce il ruolo delle semplificazioni doganali e dedica specifica attenzione all'Operatore Economico Autorizzato.

È importante, tuttavia, distinguere questo profilo dalle regole di origine: i requisiti dell'**art. 39 CDU** sono condizioni per l'autorizzazione AEO e non requisiti generali per ottenere l'origine preferenziale.

Requisiti AEO

- **assenza di violazioni gravi** o ripetute della normativa doganale e fiscale
- **sistema efficace di gestione** delle scritture commerciali e dei trasporti
- **solvibilità finanziaria**
- **adeguati standard di competenza** o qualifiche professionali

Vantaggi e prospettiva del mutuo riconoscimento

- **Semplificazione documentale** e riduzione dei dati o documenti richiesti
- Minore incidenza di **controlli e verifiche**, secondo le condizioni del CDU
- Priorità e **maggiore rapidità** nello svincolo delle merci
- Accesso facilitato alle **semplificazioni doganali** previste per gli operatori affidabili

Il vero elemento strategico è la **prospettiva del mutuo riconoscimento** (MRA) tra i programmi AEO dei due blocchi. Se pienamente attuato, il meccanismo può **ridurre duplicazioni nei controlli** e **rafforzare la continuità** della catena logistica tra Europa e Sud America.

Nell'Unione europea operano **oltre 18.000 soggetti AEO**; il contributo di riferimento segnala 1.685 operatori attivi in Italia. La Corte dei conti europea rileva inoltre che il 61% degli operatori AEO UE si dichiara soddisfatto dei benefici collegati ai rapporti con Paesi extra-UE.

Attenzione: il mutuo riconoscimento va presentato come prospettiva di facilitazione e non come beneficio già automaticamente operativo per ogni spedizione UE-Mercosur.

Politiche ambientali e sostenibilità

L'accordo si inserisce in una politica commerciale europea che utilizza sempre più la leva dell'accesso al mercato per promuovere standard ambientali e sociali.

La clausola di non-regressione e gli impegni sulla deforestazione mostrano come liberalizzazione tariffaria e sostenibilità siano diventate dimensioni complementari.

Prodotti sostenibili e classificazione del rischio

L'Allegato XVIII prevede, da un lato, la futura **individuazione di prodotti originari del Mercosur** che contribuiscono alla conservazione e alla gestione sostenibile degli ecosistemi vulnerabili, con possibili forme di accesso preferenziale o aggiuntivo al mercato UE.

Dall'altro lato, la "**risk classification**" riguarda il modo in cui le autorità valutano il rischio e la conformità, valorizzando licenze, dati e sistemi di tracciabilità riconosciuti nei Paesi esportatori.

I due strumenti non devono essere sovrapposti.

CBAM e nodi competitivi nell'agroindustria

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) mira a contrastare il carbon leakage (o "**rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**"), un fenomeno elusivo che si verifica quando le aziende europee trasferiscono la produzione ad alta intensità di CO₂ all'estero, in paesi con leggi ambientali meno restrittive, per evitare i costi del sistema europeo delle quote di emissione (EU ETS).

Nel rapporto UE-Mercosur ha generato **particolare attenzione per fertilizzanti e acciaio**. L'UNCTAD ha stimato che, negli scenari con prezzi del carbonio più elevati, un'applicazione rigida possa incidere sul welfare dei Paesi in via di sviluppo fino all'1,1%.

Webinar CBAM 2026

Accedi agli approfondimenti
su [ARcom On Demand](#)

Misure di accompagnamento per il comparto fertilizzanti

In questo quadro, alcuni interventi assumono particolare rilievo per il **settore agroindustriale** e, in particolare, per il comparto dei fertilizzanti:

- **Azzeroamento dei dazi standard** su componenti chimici indicati nel contributo di riferimento, tra cui ammoniaca anidra (5,5%) e urea (6,5%).
- **Pacchetto di sostegno** agli agricoltori europei indicato in 45 miliardi di euro a partire dal 2028 nel quadro della futura PAC.
- Previsione di una cornice per **possibili sospensioni temporanee** del prelievo carbonio nel comparto dei fertilizzanti.

EUDR: tracciabilità e “Brussels Effect”

L'European Union Deforestation Regulation (EUDR) **rafforza la dimensione di tracciabilità** ambientale delle filiere.

Il regolamento vieta l'immissione, la commercializzazione e l'esportazione dal mercato europeo di materie prime e prodotti derivati che non sono considerati **"deforestation-free"** e impone **obblighi di due diligence** basati anche sulla geolocalizzazione e sulla tracciabilità delle aree di produzione.

I contributi esaminati segnalano il rinvio dell'applicazione al **30 dicembre 2026** per le medie e grandi imprese e al **30 giugno 2027** per le microimprese e piccole imprese.

Secondo uno studio dedicato agli **effetti dell'EUDR sul Brasile**, gli adempimenti connessi alla geolocalizzazione dei terreni e al monitoraggio delle filiere potrebbero comportare un **incremento dei costi operativi stimato** tra il 5% e il 10%, con un impatto potenzialmente più significativo per i piccoli produttori e per gli operatori meno strutturati.

7 ottobre 2026

Webinar ARcom

[Regolamento EUDR: novità sulla deforestazione](#)

È il cosiddetto “Brussels Effect”

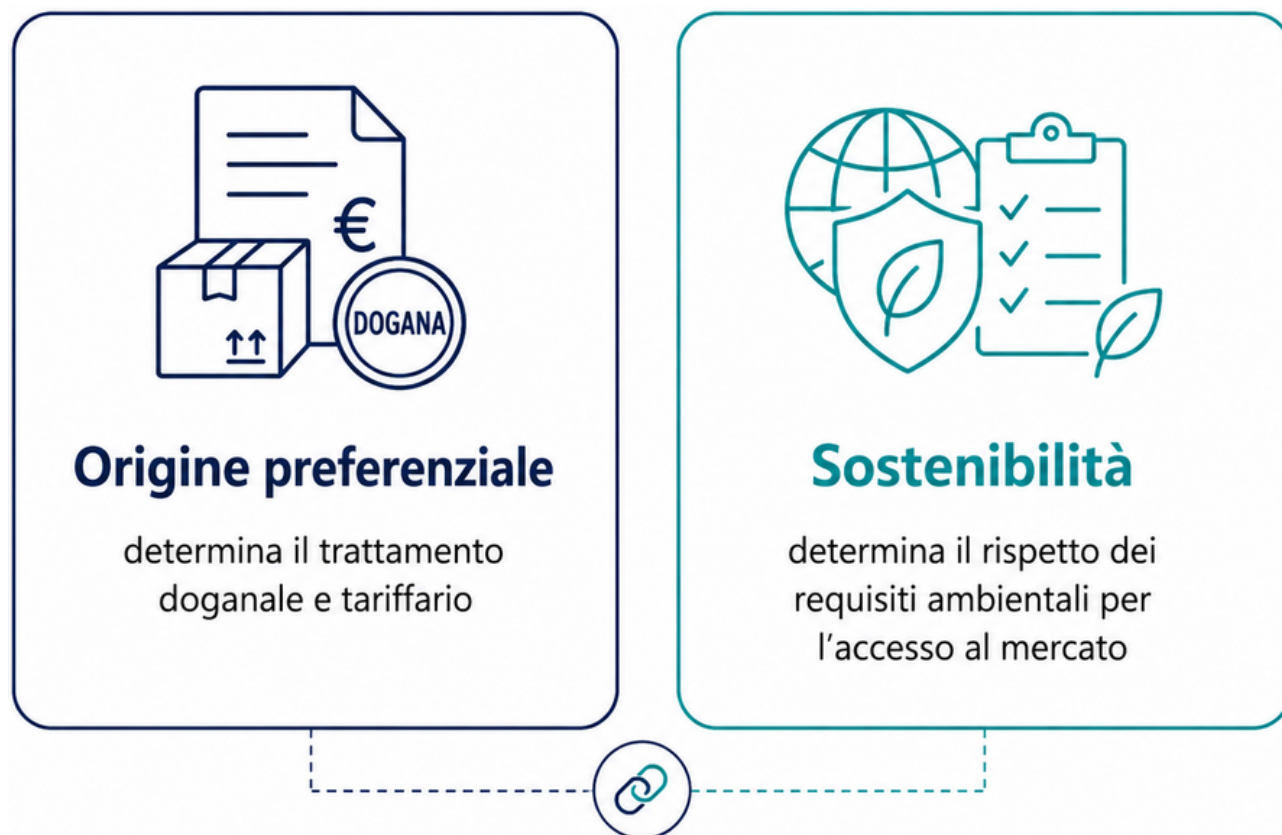
l'accesso al mercato europeo induce anche gli operatori extra-UE ad adeguare processi e sistemi di tracciabilità agli standard dell'Unione.

Origine e sostenibilità nella stessa supply chain

Nel settore moda e pelletteria, origine preferenziale e sostenibilità **richiedono due verifiche distinte, ma complementari.**

Nel **caso del cuoio brasiliano**, le regole di origine stabiliscono se il prodotto può beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'Accordo UE-Mercosur. Parallelamente, occorre verificare se il prodotto rientra negli obblighi ambientali e di tracciabilità applicabili alla filiera.

Il rispetto delle regole di origine consente quindi di accedere al beneficio tariffario, ma **non sostituisce gli eventuali adempimenti di sostenibilità**. Allo stesso modo, la conformità ambientale non attribuisce automaticamente l'origine preferenziale.



Dalla tariffa alla gestione integrata della supply chain

L'Accordo UE-Mercosur crea nuove opportunità commerciali, ma sposta il vantaggio competitivo verso le **imprese capaci di governare i dati** della propria catena di fornitura.

La **classificazione doganale** determina la regola di origine; la **regola di origine** richiede la tracciabilità di materiali e lavorazioni; la **prova dell'origine** consente di utilizzare il trattamento preferenziale; **AEO** e semplificazioni possono migliorare l'efficienza doganale; gli **strumenti ambientali** aggiungono un ulteriore livello di verifica sull'accesso al mercato.

Per il settore moda, caratterizzato da filiere internazionali complesse, questa integrazione tra dogana, origine e sostenibilità è particolarmente rilevante.

La capacità di **documentare in modo affidabile il percorso del prodotto** – dalla materia prima alla trasformazione finale – diventa quindi il vero elemento comune tra competitività, agevolazioni tariffarie e gestione del rischio.

Dalla teoria alla gestione operativa

Approfondisci questi temi nel
Master AEO di ARcom Formazione

Dal 10 novembre 2026

Checklist operativa

- ☐  Classificare correttamente il prodotto e individuare il **codice doganale** rilevante.
- ☐  Consultare la **regola specifica di origine** dell'Allegato 3-B.
- ☐  Ricostruire l'**origine dei materiali** e delle componenti impiegate.
- ☐  Verificare se la lavorazione eseguita supera le **operazioni minime** e, se rilevante, applicare correttamente il **cumulo bilaterale**.
- ☐  Calcolare correttamente il **valore franco fabbrica (EXW)** quando la regola prevede una soglia massima di materiali non originari.
- ☐  Verificare il **calendario di liberalizzazione tariffaria** dell'Allegato 2-A: il dazio zero può essere graduale e non immediato.
- ☐  Predisporre la corretta **prova dell'origine** e, quando richiesto, verificare la **registrazione REX**.